


*“Il Sindaco: autorità locale di
pubblica sicurezza
competenze e funzioni”*


Cav. Dr. Luigi Altamura
Comandante Polizia Municipale Verona
Auditorium Provincia di Treviso
25 marzo 2019




Di cosa parleremo

- Il sindaco e la sicurezza pubblica
- Il sindaco e la sicurezza urbana
- Le novità dei pacchetti sicurezza 2008, 2017 e 2018
- Il sindaco e i rapporti con il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica
- Il ruolo del Questore
- Il sindaco e la videosorveglianza

Lo SDI: punto della situazione



Il ruolo del Sindaco e la Polizia Locale




Trasformazione da competenze di pubblica sicurezza che permangono (art. 1 TULPS) a competenze ulteriori ed esclusive in materia di SICUREZZA URBANA

Trasformazione legata ai provvedimenti del DM Interno 5 agosto 2008 a Decreti Minniti (2017) e Salvini (2018)

Quali vantaggi per le Polizie Locali?

Duplica funzione...ma non solo



La sicurezza pubblica

Il concetto di sicurezza pubblica è inteso comunemente come il complesso dei compiti attribuiti alle Autorità preposte al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza e alla incolumità dei cittadini, alla tutela della proprietà, al controllo e all'osservanza delle leggi e dei regolamenti, Autorità cui sono affidati anche gli interventi di soccorso pubblico in caso di pubblici e privati infortuni. A questi compiti provvedono le varie Autorità e Forze preposte alla sicurezza pubblica, che operano a livello nazionale, provinciale e locale.

Questa impostazione dei compiti e delle attribuzioni dell'Autorità di P.S., risente profondamente del periodo storico in cui è stata formulata e di una concezione imperniata sulla subordinazione dei cittadini ai pubblici poteri e sulla conservazione dei rapporti sociali ed economici su cui si fondava il regime fascista.

Con l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica le nozioni di ordine e di sicurezza pubblica hanno acquistato una diversa dimensione, in contrasto con la legislazione del periodo precedente.



La Corte Costituzionale con la sentenza nr. 77 del 1987 ha definito la sicurezza pubblica come: "funzione inerente alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico".



Tale definizione è poi richiamata nella sentenza n. 218 del 1988, che distingueva, sulla base di un solco già tracciato dalla sentenza del 1987, tra la "polizia amministrativa" e la "pubblica sicurezza" definendo rispettivamente la prima come quelle «attività di prevenzione o di repressione dirette a evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati alle persone o alle cose nello svolgimento di attività ricomprese nelle materie sulle quali si esercitano le competenze regionali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni o gli interessi tutelati in nome dell'ordine pubblico» e la seconda come l'insieme delle «misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico».

Con la sentenza n. 115 del 1995 la Corte Costituzionale - di nuovo chiamata a pronunciarsi sulla differenza tra i compiti di polizia amministrativa e quelli di polizia di sicurezza - stabilendo che la polizia di sicurezza ricomprende "le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, da intendersi quale complesso dei beni giuridici fondamentali o degli interessi pubblici primari sui quali si fonda l'ordinata convivenza civile dei consociati" e la polizia amministrativa ricomprende "le misure preventive e repressive dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono derivare alle persone e alle cose nello svolgimento di attività riconducibili alle materie sulle quali vengono esercitate competenze statali o regionali, senza che ne risultino pregiudicati o messi in pericolo gli interessi tutelati in nome dell'ordine pubblico".

Questi concetti saranno poi trasfusi, esattamente in questi termini, nelle definizioni delle funzioni e dei compiti di Polizia amministrativa regionale e locale e delle funzioni e dei compiti relativi all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica contenute **nell'art. 159 del d.lgs. 112 del 1998** di conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. L'orientamento "restrittivo" in ordine al concetto di sicurezza pubblica, che costantemente emerge dalle pronunce costituzionali, è stato ribadito nell'ultima sentenza prima della riforma costituzionale del 2001: la sentenza n. 290 del 2001, con cui la Corte ha richiamato l'art. 159, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998 precisando che *"tale definizione nulla aggiungeva alla tradizionale nozione di ordine pubblico e sicurezza pubblica tramandata dalla giurisprudenza costituzionale, nella quale la riserva allo Stato riguarda le funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l'integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume primaria importanza per l'esistenza stessa dell'ordinamento. E' dunque in questo senso che deve essere interpretata la locuzione "interessi pubblici primari" utilizzata nell'art. 159, comma 2: non qualsiasi interesse pubblico alla cui cura siano preposte le pubbliche amministrazioni, ma soltanto quegli interessi essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile.* Precisione necessaria ad impedire che una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico si converta in una preminente competenza statale in relazione a tutte le attività che vanificherebbe ogni ripartizione di compiti tra autorità statali di polizia e auton. locali.

Il sindaco, autorità locale di pubblica sicurezza

Art. 1 del R.D. 733/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) il sindaco è autorità locale di pubblica sicurezza, nei comuni dove manca il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo.



La sicurezza urbana

La novità del 2008

DL 92/2008 conv. Legge 125/2008

Art. 6.

Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale

L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:

«Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone *preventivamente* il prefetto.

Art. 54 Tuel modificato



2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno-Autorita' nazionale di pubblica sicurezza.

3...

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, *((adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento,))* al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono *((preventivamente))* comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. *((4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno e' disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumita' pubblica e alla sicurezza urbana.))*

5. Qualora i provvedimenti *((adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino))* conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento. *((*


5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.))

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessita' dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. ...



DM Interno 5 agosto 2008



Disciplinava i compiti del sindaco ed i suoi poteri di intervento, quale ufficiale del governo, in materia di sicurezza e incolumità pubblica.

Ai fini di cui all'art. 54 del TUEL, per **incolumità pubblica** si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.



In quest'ambito, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

- a) le **situazioni urbane di degrado o di isolamento** che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il **danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscano la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana**;
- c) **l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili** tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
- d) le situazioni che costituiscono **intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico**;
- e) i comportamenti che, come la **prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto**, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero **turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la funzione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi**.



Molte novità con Decreto Minniti

- Linee guida per la sicurezza integrata
- Nuova definizione Sicurezza Urbana
- Patti per la Sicurezza Urbana
- Istituzione Comitato Metropolitano
- Introduzione ordine di allontanamento e Daspo Urbano



Nuova definizione con decreto Minniti Legge 48/2017



Art. 4. Definizione Sicurezza Urbana

1. Ai fini del presente decreto, si intende per **sicurezza urbana** il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.




Linee generali sicurezza integrata

Art. 2. Linee generali per la promozione della sicurezza integrata

1. **Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza**, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, **anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale**, nei seguenti settori d'intervento: a) scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio; b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia e regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio; c) aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia.

- 1 -bis . Le linee generali di cui al comma 1 tengono conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate.

Art. 5. Patti per l'attuazione della sicurezza urbana



1. In coerenza con le linee generali di cui all'art. 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano.



Comitato Metropolitano

Art. 6. Comitato metropolitano


1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per l'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di **sicurezza urbana** relative al territorio della città metropolitana, è istituito un comitato metropolitano, copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, cui partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni interessati. Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato metropolitano soggetti pubblici o privati dell'ambito territoriale interessato.



Art. 7.

Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte

1 -bis . Al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, gli accordi e i patti di cui al comma 1 possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati. A decorrere dall'anno 2018, i comuni possono deliberare detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del periodo precedente



Art. 20 Legge 121/1981

Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica

Presso la prefettura e' istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorita' provinciale di pubblica sicurezza.


Il comitato e' presieduto dal prefetto ed e' composto dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, il prefetto puo' chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorita' locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali interessati ai problemi da trattare.

Il prefetto puo' invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente.



Il ruolo "centrale" del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica



Al Ministero dell'Interno è attribuita la responsabilità della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, come tale, è autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza.

A livello provinciale la figura del Prefetto è caratterizzata da un duplice ruolo: egli, infatti, è preposto all'attuazione delle direttive ministeriali ed al coordinamento delle forze di polizia, ed è anche responsabile provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Prefetto predispone, in attuazione delle direttive ministeriali, piani coordinati di controllo del territorio, che i responsabili delle forze di polizia devono attuare.


Nella formulazione di questi, come più in generale nell'attuazione dell'attività di coordinamento delle forze di polizia, il Prefetto si avvale del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, organo consultivo del quale fanno parte il Presidente della Provincia, il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante Provinciale Guardia di Finanza, la cui composizione, allargabile anche a soggetti esterni all'Amministrazione della pubblica sicurezza, contribuisce a rendere trasparente la natura della funzione prefettizia.

Del Comitato fa parte anche il Sindaco che è chiamato a collaborare negli ambiti di competenza dell'ente locale per il migliore espletamento della funzione della sicurezza pubblica. La salvaguardia dell'ordine pubblico va oltre un'attività di tipo repressivo per estendersi fino a ricomprendere ogni determinazione capace di evitare l'insorgere di conflitti ed il loro degenerare in episodi di turbativa.

Anno 2018

Nuovo pacchetto Sicurezza


Arriva la legge nr. 132/2018 che modifica alcuni aspetti relativi al Daspo introducendo nuove risorse ma mantenendo l'impianto della Legge nr. 48/2017





Art. 21

Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane



1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole «su cui insistono» sono inserite le seguenti: «presidi sanitari,»; b) dopo le parole «flussi turistici,» sono inserite le seguenti: «aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli,».
- 1-bis. All'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi». 1-ter. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e' inserito il seguente: «Art. 13-bis (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento). - 1. Fuori dai casi di cui all'articolo 13, il questore puo' disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.**
2. ***Il divieto di cui al comma 1 puo' essere limitato a specifiche fasce orarie e non puo' avere una durata inferiore a sei mesi; ne' superiore a due anni; Il divieto e' disposto; con provvedimento motivato, individuando comunque modalita' applicative compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto.***
3. ***Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale.***
4. ***Il questore puo' prescrivere alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dal comma 1 di comparire personalmente una o piu' volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.***
5. ***In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.***
6. ***La violazione del divieto di cui al presente articolo e' punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro.». 1-quater. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza,» sono inserite le seguenti: «di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie,».))***




Estensione Daspo Urbano



- L'articolo 21, novellando il comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge n. 14 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) prevede che i regolamenti di polizia urbana possono individuare anche:
 - aree su cui insistono presidi sanitari;
 - aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli tra quelle per le quali si possono applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro e l'ordine di allontanamento da parte del sindaco (misura amministrativa, quest'ultima, modellata sul DASPO, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, previsto dalla legge n. 401 del 1989, vedi ante, art. 20)
- Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi (allo SDI viene indicato il DACUR)...prima era di sei mesi



Divieto accesso locali ed esercizi pubblici



Nuovo articolo 13 bis - con la clausola di esclusione delle ipotesi indicate dall'art. 13 - affida al questore, per motivi di sicurezza, la possibilità di disporre il divieto di accesso a locali e esercizi pubblici o locali di pubblico intrattenimento a persone condannate con sentenza definitiva o anche solo confermata in appello nell'ultimo triennio:

- per reati commessi nel corso di gravi disordini in pubblici esercizi o in locali di pubblico intrattenimento;
- per reati contro la persona e il patrimonio (esclusi quelli colposi);
- per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, DPR 309/1990).

Dal punto di vista temporale il divieto di accesso e stazionamento:


- può essere limitato a specifiche fasce orarie;
- non può durare meno di sei mesi e più di due anni.

Oggetto del provvedimento inibitorio potranno essere anche minorenni purché maggiori di 14 anni, previa notifica a chi esercita la responsabilità genitoriale.






Divieto accesso locali ed esercizi pubblici



Ulteriore prescrizione da seguire nel corso della misura - anch'essa mutuata dalla disciplina del Daspo - potrà riguardare **l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia**, anche più volte e in orari specifici.

Diversamente da quanto analogamente precisato dall'art. 13 (dover la misura dura fino a 2 anni), non è qui indicata la durata di tale obbligo che, presumibilmente, corrisponderà alla durata del Daspo.





Art. 21-bis

Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi

1. Ai fini di una piu' efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate **specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia**, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalita' previste dagli stessi accordi.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente ed il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.





Art. 21-ter

Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di accesso in specifiche aree urbane



1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contravventore al divieto di cui al presente comma e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno»; b) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma e' punito con l'arresto da uno a due anni».





Sanzioni penali per inottemperanti al Daspo



L'articolo 21-ter è volto ad introdurre sanzioni penali in caso di inottemperanza al provvedimento di divieto di accesso in specifiche aree urbane, c.d. DASPO urbano.

Si tratta di articolo aggiuntivo introdotto nel corso dell'esame in Senato.

In particolare, la lettera a) del comma 1, modificando il comma 2 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 14 del 2017, introduce **la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno per colui che abbia contravvenuto al provvedimento del questore che disponeva nei suoi confronti il divieto di accesso ad una o più delle aree espressamente indicate dall'art. 9 del medesimo decreto-legge n. 14 del 2017.**

La lettera b) del comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 10 del DL 14 del 2017, introducendo la pena dell'arresto da uno a due anni per il trasgressore di un provvedimento di divieto di accesso alle predette aree individuate ai sensi dell'art. 9, nel caso in cui si tratti di soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio



Art. 21-quater

Introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio



1. Dopo l'articolo 669 del codice penale e' inserito il seguente:

«Art. 669-bis (Esercizio molesto dell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalita' vessatorie o simulando deformita' o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. E' sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.».





Corsi e ricorsi storici sull'accattonaggio



La nuova fattispecie di reato **riprende quando previsto dal secondo comma dell'abrogato articolo 670 del codice penale**. L'articolo 670, sanzionava il reato di mendicizia, punendo:

- con la pena dell'arresto fino a tre mesi chiunque mendicava in luogo pubblico o aperto al pubblico (comma primo);
- con la pena dell'arresto da uno a sei mesi nel caso in cui l'accattonaggio fosse stato commesso in modo ripugnante o vessatorio ovvero simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà (comma secondo).





Cosa disse la Corte Costituzionale



La Corte costituzionale, con la Sentenza 28 dicembre 1995, n. 519 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 670, primo comma, in quanto, per la mendicizia non invasiva, "non può ritenersi in alcun modo necessitato il ricorso alla regola penale, né la tutela dei beni giuridici della tranquillità pubblica e dell'ordine pubblico può dirsi seriamente posta in pericolo dalla mera mendicizia che si risolve in una semplice richiesta di aiuto". Con riguardo invece alla mendicizia "molesta" di cui al secondo comma dell'articolo 670 c.p., la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, in quanto *"la repressione penale della mendicizia che si manifesti in forme invasive, che comportino modalità ripugnanti o vessatorie, ovvero la simulazione di deformità o malattie, è giustificata dall'esigenza di tutelare rilevanti beni giuridici, fra i quali anche lo spontaneo adempimento del dovere sociale di solidarietà, turbato dall'impiego di mezzi fraudolenti volti a destare l'altrui pietà"*.

Il Regolamento Speciale del Corpo PM



REGOLAMENTO SPECIALE
del
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Il Questore

In base all'art. 14 della legge 121/81 il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza;
ha quindi la direzione, la responsabilità e il coordinamento da un punto di vista tecnico-operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica nel capoluogo di pertinenza;
ciò comporta che egli può utilizzare tutte le forze di polizia presenti sul territorio, quindi anche operatori dei Carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo forestale e della Polizia penitenziaria, per esigenze di ordine pubblico.

E LE POLIZIE LOCALI???

In tali casi emanerà un'apposita ordinanza diretta ai comandanti dei vari corpi, nella quale saranno indicati il numero, i compiti e le modalità d'impiego del personale nei servizi.



Art 18

R.D. 773/31 TULPS

"I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 103,00 a 413,00. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da € 206,00 a € 413,00.

Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali."

Comunicazioni e richieste

Pubblica manifestazione

Schema di Modulo



QUESTURA DI _____ Al Signor Questore di _____ (1)

Preavviso di pubblica manifestazione

ai sensi dell'art. 18 T.U.L.P.S. 773/31

Il sottoscritto / La sottoscritta

1° organizzatore	Cognome	Nome	Data di nascita
	Comune di nascita	Provincia o Nazione	Comune di residenza
	Via /Piazza e numero civico	Recapito telefonico	Tipo di documento
	Numero del documento	Autorità che ha rilasciato il documento	Data di rilascio
	Nella qualità di		

2° organizzatore (eventuale)	Cognome	Nome	Data di nascita
	Comune di nascita	Provincia o Nazione	Comune di residenza
	Via /Piazza e numero civico	Recapito telefonico	Tipo di documento
	Numero del documento	Autorità che ha rilasciato il documento	Data di rilascio
	Nella qualità di		

Comunica che in data (2) _____ dalle ore _____ alle ore _____

si terrà una (3) manifestazione/processione/corteo/sit-in presso _____

previsione numerica dei partecipanti _____

percorso (nel caso di processione o di corteo) _____

motivo della manifestazione _____

Dichiara, altresì, di avere richiesto il consenso scritto alla seguente Autorità _____

per l'occupazione temporanea del luogo interessato dalla manifestazione

D.P.R. 28 ottobre 1985 n. 782
Approvazione del regolamento di servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza


Art. 37 - Ordinanza di servizio in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica il Questore emana apposita ordinanza di servizio stabilendo le modalità di svolgimento dei servizi stessi, la forza da impiegare, l'equipaggiamento necessario, i responsabili del servizio e le finalità da conseguire.

L'ordinanza va comunicata al Prefetto e indirizzata per l'esecuzione ai dirigenti degli uffici, ai funzionari impiegati nonché alle altre forze di polizia ed **altri enti eventualmente interessati.**

L'ordinanza emanata dal Questore di Roma va inoltre inviata per conoscenza al Dipartimento della pubblica sicurezza e agli ispettorati della Polizia di Stato esistenti nella capitale.

L'ordinanza di servizio numerata progressivamente va conservata agli atti per un periodo di cinque anni.



Data: 07/03/2019 18:47:01



QUESTURA DI VERONA

Divisione di Gabinetto

Cat. A.4/19 - Div. Gab. (728)

Verona, data del protocollo

OGGETTO: Verona, 15 marzo 2019. Manifestazione con corteo.

AL COMUNE di
Gabinetto del Sindaco

VERONA

AL COMANDANTE POLIZIA LOCALE

VERONA

e. per conoscenza

PREFETTURA – UTG

VERONA

Presso quest'Ufficio è pervenuto preavviso, presentato dal referente per Verona di "Fridays for the future", per una manifestazione con corteo che si terrà in questo capoluogo in data 15 marzo p.v. dalle ore 9.00 alle ore 14.00, con la partecipazione, stimata dall'organizzatore, di circa 400 persone.

In particolare i partecipanti si concentreranno in Piazza Bra per poi effettuare un corteo che si snoderà lungo il seguente itinerario cittadino:

Piazza Bra - Via Roma – Corso Cavour – Corso Porta Borsari – Corso Sant'Anastasia, Vicolo Cavalletto, Piazza dei Signori, Via Dante Alighieri, Piazza Viviani, Via Stella, Via Anfiteatro, Piazzetta Mura Galieno, Via Leoncino, Piazzetta Municipio, Largo Divisione Pasubio, Via degli Alpini, Gran Guardia,

ove è previsto il termine della manifestazione.

Ciò premesso, dovendosi provvedere alle valutazioni di cui agli artt. 18 e ss. TULPS, si prega di segnalare tempestivamente eventuali criticità per i profili di competenza.

IL QUESTORE
Petricca





QUESTURA DI VERONA

Divisione di Gabinetto

Cat. A.4/18 - Div. Gab. (3233)

Verona, data del protocollo

OGGETTO: Verona, 24 novembre 2018. Manifestazioni concomitanti che si terranno presso questo capoluogo. Convocazione Tavolo Tecnico.

AI	VICARIO DEL QUESTORE	SEDE
	CAPO DI GABINETTO	SEDE
	VICE QUESTORE ROBERTO DI BENEDETTO	SEDE
	VICE QUESTORE AGGIUNTO ORIA SGOBBO	SEDE
	COMMISSARIO CAPO ALBERTO AZZINI	SEDE
	COMMISSARIO CAPO LUCA PASSARELLA	SEDE
	COMMISSARIO CAPO BRUNO DE SANTIS	SEDE
	COMMISSARIO FABIANO MARRA	SEDE
	COMMISSARIO GIUSEPPE CECERE PALAZZO	SEDE
	VICE COMMISSARIO GENNARO D'ANDREA	SEDE
	VICE COMMISSARIO MASSIMO ROSSATO	SEDE
	SOSTITUTO COMMISSARIO LUCA FALZI	SEDE
	ISPETTORE SUPERIORE S.U.P.S. ANTONIO STORATO	SEDE
	ISPETTORE SUPERIORE S.U.P.S. STEFANO MANZINI	SEDE
	DIRIGENTE SEZIONE POLIZIA STRADALE	VERONA
	DIRIGENTE REPARTO MOBILE	PADOVA
	COMANDANTE COMPAGNIA CARABINIERI	VERONA
	COMANDANTE GRUPPO GUARDIA DI FINANZA	VERONA
	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	VERONA
	COMANDANTE REGGIMENTO LAGUNARI "SERENISSIMA"	VENEZIA
<i>Destinatari per conoscenza</i>		
	SIG. PREFETTO	VERONA
	COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI	VERONA
	COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA	VERONA
	COMANDO FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO	VERONA

Venerdì 23 giugno p.v., alle ore 12.00 presso la Questura di Verona – Divisione di Gabinetto, si terrà un tavolo tecnico riguardante la predisposizione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni organizzate dal "Comitato NO194", dall'organizzazione "ADL Verona Vicenza" e dal movimento politico "Forza nuova", che si terranno in questo centro cittadino nel pomeriggio del 24 novembre p.v.

Le SS.LL. sono invitate a partecipare direttamente o tramite qualificato rappresentante.

IL QUESTORE
Petricca

IL CAPO DI GABINETTO

Ministero dell'Interno



Questura di Verona

Prot.: 0024175 del 03/12/2017 Uscita Cod. Amm. m_it



QUESTURA DI VERONA

Divisione di Gabinetto

Cat. A.4/17 - Div. Gab. - O.P. (714)

Verona, data del protocollo

OGGETTO: Verona, 4 dicembre 2017. Stadio Bentegodi - Incontro di calcio **HELLAS VERONA / GENOA.**

DI VIETATA DIVULGAZIONE (ai sensi del D.P.R. n. 3/57, modificato con L. 241/90)

QUESTURA

VICARIO DEL QUESTORE	Dr. Alfonso POLVERINO
PRIMO DIRIGENTE	Dr. Giuseppe SCHETTINO
VICE QUESTORE AGGIUNTO	Dr. Giorgio AZZARETTO
VICE QUESTORE AGGIUNTO	Dr. Roberto DI BENEDETTO
VICE QUESTORE AGGIUNTO	Dr.ssa Tea MERCOLI
COMMISSARIO CAPO	Dr. Luca PASSARELLA
COMMISSARIO CAPO	Dr. Bruno DE SANTIS
SOSTITUTI COMMISSARI	MARRA - CATURANO
ISPETTORI SUPERIORI	PICCINNO
DIRIGENTE DIVISIONE GABINETTO	
DIRIGENTE DIV. POLIZIA ANTICRIMINE	
DIRIGENTE DIV. POLIZIA AMM.VA E SOCIALE	
DIRIGENTE D.I.G.O.S.	
DIRIGENTE SQUADRA MOBILE	
DIRIGENTE UFFICIO PREVENZIONE GENERALE	
DIRIGENTE UFFICIO TECNICO LOGISTICO	
DIRIGENTE UFFICIO AMM.VO CONTABILE	
DIV. GABINETTO - 3 ^a SEZIONE SERVIZI	
GABINETTO PROVINCIALE POLIZIA SCIENTIFICA	
CENTRALE OPERATIVA TELECOMUNICAZIONI	SEDE

SPECIALITA' DELLA POLIZIA DI STATO

DIRIGENTE COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA PER VERONA ED IL TRENTINO ALTO ADIGE	VERONA
DIRIGENTE SEZIONE POLIZIA STRADALE	VERONA

ALTRE FORZE DI POLIZIA

COMANDANTI COMPAGNIE CARABINIERI	VERONA - PESCHIERA
COMANDANTE GRUPPO GUARDIA DI FINANZA	VERONA

ALTRI ENTI

COMANDANTE POLIZIA LOCALE	VERONA
---------------------------	--------

Destinatari per conoscenza:

SIG. PREFETTO	VERONA
FUNZIONARIO DI TURNO Dr. SALVO	SEDE
DIRIGENTE COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE	PADOVA
DIRIGENTE REPARTO MOBILE	PADOVA - MILANO



vigilanza ed intervento nelle situazioni emergenziali.

Il Dirigente la Sezione Polizia Stradale di Verona vorrà in particolare attivare opportuna vigilanza da parte delle dipendenti autopattuglie nell'ambito delle aree di servizio situate in questa provincia, anche in relazione al transito di altre tifoserie.

Inoltre metterà a disposizione nr. 1 equipaggio automontato per la staffetta della squadra ospite come descritto al punto 5.1.3.

Curerà altresì i rapporti con i gestori della Società Autostrada del Brennero ed Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova per il posizionamento di indicazioni sui pannelli a messaggio variabile, al fine di segnalare ai tifosi diretti allo stadio Bentegodi l'utilizzo dell'uscita di Verona Nord.

4.4 SERVIZI DI VIABILITA'

Il Comandante la Polizia Locale di Verona predisporrà tutti i competenti servizi di viabilità e traffico nella zona interessata dalla manifestazione sportiva.

Particolare cura sarà rivolta nel disporre il controllo dell'avvenuta rimozione o chiusura dei cassonetti dell'AMIA lungo tutto il perimetro esterno dell'impianto sportivo, nonché dello svuotamento dei cassonetti collocati all'interno del Palazzetto dello Sport;

Ordinanza di servizio ai sensi
Art 37 D.P.R. 28/10/85 n.782

Pagina 10 di 13

Inoltre, predetto Comandante, a mezzo personale dipendente, assicurerà l'applicazione del provvedimento viabilistico di divieto di fermata per autoveicoli e motocicli in questa via Sogare, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Sturzo e lo svincolo per la Bretella Verona Nord - Stadio, così come da Ordinanza N. 1488 del 3 dicembre 2004, del Comune di Verona - Mobilità e Traffico.

OGGETTO: Verona – Stadio “M. Bentegodi”, 14 luglio 2017. Concerto artista Robbie WILLIAMS.

**AL COMUNE di
Gabinetto del Sindaco**

VERONA

e, per conoscenza

COMANDANTE POLIZIA LOCALE

VERONA

AL COMUNE DI

VERONA

Settore Commercio Attività Produttive

via pec: protocollo.informatico@pec.comune.verona.it

via mail: commercio@comune.verona.it

Il 14 luglio p.v. si terrà presso lo stadio “M. Bentegodi” di Verona il concerto del noto artista Robbie WILLIAMS.

Tenuto conto della notorietà dell'artista e della natura eccezionale della manifestazione, che richiamerà un notevole afflusso di pubblico, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, si richiede di emanare apposite ordinanze, a carattere temporaneo, di:


- **divieto di somministrazione e/o vendita di bevande alcoliche superiore ai 5 gradi e di vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o metallo per tutti gli esercizi commerciali siti nelle vie ricomprese all'interno del quadrilatero delimitato da Via Albere, Via G. Camuzzoni, Via San Marco (sino all'incrocio con Via Sogare), Via Sogare e Via della Spianà, dalle ore 14.00 del 14 luglio p.v. fino alle ore 02.00 del 15 luglio p.v.;**
- **rimozione del plateatico del chiosco “Gelateria dei Golosi” presente in Piazzale Olimpia nelle adiacenze dell'ingresso “Maratona” dello stadio “Bentegodi”;**
- **rimozione del plateatico del chiosco “Kiosko Albi” sito in Via Frà Giocondo nr. 64 (di fatto sul piazzale sottostante la curva sud dello stadio “Bentegodi”).**

IL CAPO DI GABINETTO
Mazzini

IL QUESTORE
Mangini

PIANTA DEI POSTI DELL'ARENA DI VERONA

Per pronto riferimento si fornisce di seguito la pianta dei posti dell'Arena di Verona.



SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO

Considerata l'importanza e la notorietà delle rappresentazioni areniane che richiameranno il consueto eccezionale afflusso di spettatori provenienti anche dall'estero, si ravvisa la necessità di predisporre adeguate misure di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica sia all'interno che all'esterno dell'anfiteatro, allo scopo di garantire il regolare

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Il Comandante la Polizia Locale di Verona disporrà tutti i necessari servizi di viabilità e disciplina del traffico nella zona di Piazza Brà e nelle aree limitrofe, avendo cura in particolare di:

- a. interdire il transito e la sosta di veicoli di qualsiasi genere su Via degli Alpini e lungo il perimetro dell'Arena, in particolare in via Dietro Anfiteatro nel tratto tra via Anfiteatro e vicolo Tre Marchetti ove, in occasione di ciascuno spettacolo, si radunano e trattengono folti gruppi di persone per l'ingresso in Arena;
- b. assicurare la chiusura di via Leoncino intersezione piazza Bra;
- c. consentire, ai clienti diretti agli alberghi di Vicolo Tre Marchetti, di raggiungere la destinazione transitando, in controsenso, su via San Nicolo e Vicolo Tre Marchetti, utilizzando l'itinerario inverso per lasciare gli alberghi;
- d. interdire l'accesso ai veicoli su Via Patuzzi;

Vorrà altresì disporre servizi di vigilanza riguardo anche ai parcheggi dei pullman degli spettatori, nonché di contrasto del bagarinaggio, della contraffazione dei biglietti e dell'abusivismo nel settore dell'ambulantato.

SERVIZI VIGILI DEL FUOCO

Il Comando Provinciale VV.F. è pregato assicurare i servizi di specifica competenza in occasione delle varie manifestazioni collaborando con i Dirigenti/Responsabili dei

ALTRI ENTI

COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	VERONA
COMANDANTE POLIZIA PROVINCIALE	VERONA
COMANDANTE POLIZIA LOCALE	VERONA
U.T.G. – AREA PROTEZIONE CIVILE	VERONA
PROVINCIA – AREA PROTEZIONE CIVILE	VERONA
COMUNE – AREA PROTEZIONE CIVILE	VERONA
S.U.E.M. - 118	VERONA
e, p.c.	
SIG. PREFETTO	VERONA
DIRIGENTE COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE	PADOVA
COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI	VERONA
COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA	VERONA

Nella giornata di domenica 14 giugno p.v. avranno luogo le operazioni di despolettamento, trasporto e brillamento di un ordigno bellico rinvenuto a Verona nel cantiere del parcheggio "Arsenale".

Pertanto allo scopo di pianificare le misure di vigilanza e controllo, le SS.LL. sono invitate a partecipare al tavolo tecnico che presiederò personalmente **alle ore 10 di mercoledì 3 giugno p.v.**, presso la Sala Stampa della Questura di Verona.


Il Capo di Gabinetto

IL QUESTORE

Gagliardi



Indennità di ordine pubblico alle polizie locali è illegittima: STOP dal 1.gennaio 2016



Erano arrivate note dalle Prefetture che comunicavano le chiusure dei capitoli (PS/Interno, CC/Difesa, GdF/Mef)

A causa delle ispezioni MEF era emerso l'indebita corresponsione alle polizie locali (alcune non tutte) e indebito pagamento da parte delle Prefetture

Indennità di O.P. vale solo per le FF.PP. ex art. 16 Legge nr. 121/1981

La Legge nr. 65/1986 non prevede tra i compiti istituzionali la gestione dell'ordine pubblico

Gli Enti Locali non possono ricevere pagamenti per indennità non previsti da accordi e contratti

L'indennità di P.S. pagata alle P.L. è omnicomprensiva

E alle prossime elezioni verremo impiegati?

Indennità ordine pubblico per le Polizie Locali

Con la circolare prot. nr. 333-G/Div.2/2541.01.02/aa.gg. 151 dello scorso 10 maggio, la Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio TEP e Spese Varie presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha finalmente fornito importanti disposizioni alle Prefetture e alle Questure sulla problematica legata al pagamento dell'indennità di ordine pubblico in occasione dei servizi di vigilanza ai seggi, e anche - e questa è la principale novità - a tutti i servizi disposti con apposita ordinanza dalla Questura. La circolare oltre a definire le procedure per le Prefetture e la documentazione necessaria, chiarisce che "il personale in argomento, deve essere ricompreso nelle ordinanze di servizio ed essere a disposizione dei Questori per servizi di ordine pubblico e non per l'espletamento di servizi istituzionali di propria competenza di cui agli art. 3 e 5 della Legge 07/03/1986 nr. 65".

L'ammonimento del Questore:

La "via" amministrativa prevista dal legislatore in materia di stalking, violenza domestica e cyberbullismo.

Le misure di prevenzione sono misure specialpreventive dirette ad evitare la commissione di reati da parte di soggetti ritenuti socialmente pericolosi per la sicurezza pubblica. Sono adottate dal Questore, Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza e si distinguono sia dalle pene in senso stretto che dalle misure di sicurezza in quanto hanno come caratteristica peculiare quella di essere applicate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato. **Presupposto indefettibile per l'applicazione della misura di prevenzione è la pericolosità sociale del soggetto.** Pericolosità per la sicurezza pubblica, intesa, in considerazione delle esigenze di

L'ammonimento del Questore

Con l'art. 7 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori» convertito in l. 23 aprile 2009, n. 38, il legislatore italiano ha introdotto nel codice penale l'art. 612 bis "atti persecutori" e con l'art. 8 ha previsto l'adozione, da parte del Questore, dell'**ammonimento**.



L'ammonimento del Questore

L'ammonimento consiste nell'avvertimento, rivolto dal Questore allo stalker, di astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia.

L'ammonimento ha un intrinseco valore di denuncia, per quanto attiene al suo aspetto di condurre una determinata notizia di pericolo a conoscenza delle autorità competenti a trattarla. Sotto questo profilo, consente agli organi di vigilanza di adottare, non soltanto misure che attengono al ritiro dei porti d'arma ed al sequestro delle eventuali armi in possesso del soggetto indicato come autore di condotte persecutorie, ma anche forme di sensibilizzazione di familiari e di intervento di altri uffici.

Per quanto attiene agli aspetti procedurali, il provvedimento in esame si realizza attraverso una procedura abbastanza complessa.




L'Ammonimento per cyberbullismo

Per i positivi risultati ottenuti con l'adozione dell'Ammonimento da parte del Questore, il legislatore ha inteso prevedere la stessa misura di prevenzione **anche a tutela del minore, per contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.**



Un parto gemellare... l'accesso allo SDI delle Polizie Locali



Dall'anno 2008 si doveva accedere allo
SDI per i veicoli rubati e segnalati...

Dal 4 marzo 2019 si doveva accedere
allo SDI anche per le persone...






Art. 18

Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale



1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate.
La presente disposizione si applica progressivamente, nell'anno 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia.
1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno,....






SISTEMA SEMAFORO PER ACCESSO CED



La consultazione dei dati avviene per il tramite di un sistema/applicazione di risposta semaforica del tipo hit/no hit, che consente in caso positivo di evidenziare l'eventuale sussistenza, in capo ai soggetti controllati, di provvedimenti "attivi" nel citato sistema informativo che richiedono un seguito operativo quali, ad esempio,

- provvedimenti di arresto, rintraccio e notifica provvedimento
- segnalazioni di persone scomparse (RI.SC.)
- i provvedimenti Schengen
- provvedimenti inerenti la patente di guida.





REQUISITI E DATI

SU ACCESSO CED - prima relazione tecnica


Dal requisito demografico discende che il servizio di consultazione interesserà 46 Comuni, 4 dei quali (Genova, Milano, Roma e Torino) già accedono direttamente al CED in relazione allo schedario dei veicoli rubati. In ordine al flusso di interrogazioni del citato sistema informatico, lo stesso è stato quantificato in circa 6.000.000 di interrogazioni annue.

Tale risultato si è pervenuti mediante una stima effettuata prendendo in considerazione un numero medio di utenti della polizia locale pari a 30 unità per ognuno dei 42 Comuni e il numero medio di interrogazioni annue— pari a 1.100 — effettuati nei sopracitati 4 Comuni. Ciò premesso, il numero di interrogazioni stimato è stato calcolato tenendo conto che l'intervento proposto prevede la possibilità di quattro diverse tipologie di interrogazione.






ACCESSO CED DELLA P.L.



- quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone
- inizialmente solo nelle città capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti poi nel 2019 esteso a tutti i comuni capoluogo di provincia, e poi con decreto Ministro dell'Interno ulteriore estensione ad altri comuni attraverso analisi parametri legati al rapporto tra organico e al numero di residenti, numero di violazioni al Codice della Strada
- personale delle Polizie Locali con qualifica di PS, addetto ai servizi di polizia stradale
- occorre un decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città-autonomie locali, nonché il Garante Privacy, per definire le modalità di collegamento al Centro elaborazione dati e i relativi standard di sicurezza, nonché **il numero degli operatori di polizia municipale che ciascun comune può abilitare alla consultazione dei dati previsti dal comma 1 (NON TUTTI GLI APPARTENENTI AVRANNO L'ACCESSO!!!)- DECRETO ANDAVA EMESSO ENTRO IL 04 MARZO 2019!!!!**



Le puntate precedenti

Legge 24 luglio 2008, n. 125

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"

Art. 8

Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno

1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «*schedario dei veicoli rubati operante*» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

«*schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identita' rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza puo' altresì accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni*»;

- b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«*1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza puo' essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti autonomamente.*».

- 1-bis. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per l'accesso allo schedario dei documenti d'identita' rubati o smarriti, nonché alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno di cui al comma 1, sono effettuati con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI.

Garante Privacy: dopo 10 anni!!!



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Parere sullo schema di decreto recante le modalità di accesso al Ced del Dipartimento della PS da parte della polizia municipale per la consultazione dei dati e delle informazioni relativi ai documenti di identità rubati o smarriti e ai permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati - 6 giugno 2018 [9022276]

[doc. web n. 9022276]

Parere sullo schema di decreto recante le modalità di accesso al Ced del Dipartimento della PS da parte della polizia municipale per la consultazione dei dati e delle informazioni relativi ai documenti di identità rubati o smarriti e ai permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati - 6 giugno 2018

Registro dei provvedimenti
n. 375 del 6 giugno 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;

Vista la richiesta di parere pervenuta dal Ministero dell'interno;

Vista la documentazione in atti;

Decreto già pronto (dopo 10 anni)



schema decreto accesso al CED.pdf - Adobe Acrobat Reader DC


File Modifica Vista Finestra ?

Home Strumenti decreto sicurezza d... schema decreto ac... x

Accedi

Condividi

3 / 31 100%



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

e

il Ministro dell'economia e delle finanze

ADOPTA
il seguente decreto

Art. 1
(Oggetto)


1. Il presente decreto stabilisce le modalità di accesso per via telematica al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, da parte della polizia municipale di cui alla legge n. 65 del 1986, nonché i livelli di accesso del personale addetto al servizio di polizia municipale, per la consultazione dei dati e delle informazioni relativi ai veicoli rubati, nonché per l'inserimento dei dati e delle informazioni relativi ai veicoli rubati e ai documenti d'identità rubati o smarriti, acquisiti autonomamente, in attuazione dell'articolo 16-quater, comma 2, del decreto legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993.

Il ruolo del Sindaco e i sistemi di videosorveglianza

Negli anni 2000 aumenta sempre più l'attivazione di nuovi impianti di videosorveglianza cittadina

Massima attenzione da parte del Garante verso le Amministrazioni comunali

Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010




ARGOMENTI ANCI

LINEE GUIDA PER I COMUNI
IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA
ALLA LUCE DEL PROVVEDIMENTO
GARANTE PRIVACY 8 APRILE 2010



AREA INFRASTRUTTURE
SICUREZZA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Direttiva Febbraio 2012



OGGETTO: Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale – Direttiva.

Il ricorso all'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte degli Enti locali per rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini è un fenomeno che ha registrato, negli ultimi anni, una crescita esponenziale.

Favoriti da numerosi interventi legislativi statali che hanno attribuito ai Sindaci ed ai Comuni specifiche competenze in materia di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana e da incentivi economici statali e regionali che hanno incrementato forme di difesa passiva, controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici attraverso l'uso delle

1




Ministero dell'Interno

telecamere, i sistemi di videosorveglianza rappresentano una tra le misure di controllo del territorio a cui i Comuni hanno rivolto e continuano a rivolgere una sempre maggiore attenzione. L'accento che su tali sistemi spesso viene posto nei Protocolli e nei Patti di sicurezza urbana conferma il peculiare interesse che strumentazioni di siffatto tipo, per le loro finalità ed utilizzo, vengono ad acquisire anche per le autorità e gli apparati di sicurezza statali.


Non sempre, però, la diffusione dei sistemi di videosorveglianza viene accompagnata da una articolata discussione intorno alle opportunità

attuale dei sistemi di videosorveglianza .

In considerazione della particolare delicatezza della materia - anche per i riflessi ricadenti sulla sfera della riservatezza dei cittadini - le SS.LL. vorranno promuovere la necessaria sensibilizzazione dei Comuni, affinché l'interessamento del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica rappresenti una stabile modalità di valutazione degli apparati di videosorveglianza in ambito comunale, secondo una linea condivisa anche dall'ANCI.



IL MINISTRO



No a nuovi impianti di VDS senza preventivo OK da parte del Comitato Prov. Ordine e Sicurezza Pubblica


Il Sindaco non può decidere nuove installazioni senza aver coinvolto il COSP che darà il proprio parere

Rischio di installazioni senza considerare le reali esigenze di sicurezza pubblica

Capacità di analizzare singole criticità

Amministrazioni Comunale devono seguire determinati standard tecnologici

Assoluta interconnessione con Forze di Polizia ex art. 16 della Legge nr. 121/1981





Prefettura di Livorno



Comune di Livorno

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA
GESTIONE DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA NELLA CITTA'
DI LIVORNO TRA LE SALE OPERATIVE
DELLA POLIZIA DI STATO, DELL'ARMA
DEI CARABINIERI E DELLA POLIZIA
MUNICIPALE DI LIVORNO**

Decreto Minniti DL 14/2017 conv. Legge 148/2017

MOD. 4 U.I.



Il Ministro dell'Interno

DECRETA:

1. E' approvata la graduatoria rettificata delle richieste di finanziamento avanzate dai Comuni interessati, ai sensi dell'art.5, comma 2 ter, del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48.
2. Il presente decreto è reso disponibile sui siti istituzionali del Ministero dell'interno - sezione Amministrazione trasparente e del Dipartimento della pubblica sicurezza, ai sensi del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013, così come modificato dal D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016.

Roma, 28 dicembre 2018

F.to IL MINISTRO
Salvini

Prog.	UTG	Comune	Indice delitt. Provinciale (IDP)	Indice delitt. Comunale (IDC)	Rapp. IDC-IDP (RID)	Incidenza criminal.	Popolazione	Importo complessivo	Importo cofinanz.	Percent. cofinanz. (PC)	Importo da finanziare	Progettazione	Punti Delittuosità Provincia	Punti Delittuosità Comune	Punti Incidenza delittuosità	Punti Popolaz.	Punti Cofinanzia mento	TOTALE
1	ASTI	BALDICHIERI D'ASTI	4.041,04	4.553,73	1,127	elevatissima	1.098	44.648,34 €	22.770,65 €	51,00	21.877,69 €	fattibilità tecnica	9,85	20,00	10,00	10,00	11,33	61,18
2	ALESSANDRIA	PONZONE	3.923,28	7.821,78	1,994	elevatissima	1.010	42.685,47 €	18.000,00 €	42,00	24.685,47 €	fattibilità tecnica	9,55	20,00	10,00	10,00	9,33	58,88
3	BRESCIA	TREMOSINE	3.883,33	3.303,44	0,851	poco elevata	2.119	11.613,09 €	9.290,38 €	79,99	2.322,71 €	fattibilità tecnica	9,44	18,51	2,50	10,00	17,78	58,23
4	RAVENNA	SANT'AGATA SUL SANTERNO	4.852,92	4.548,61	0,937	molto elevata	2.880	61.828,42 €	30.914,21 €	50,00	30.914,21 €	fattibilità tecnica	10,00	19,37	7,50	10,00	11,11	57,98
5	PAVIA	SAN MARTINO SICCOMARIO	4.315,75	8.687,97	2,013	elevatissima	6.227	35.105,00 €	17.552,50 €	50,00	17.552,50 €	progetto definitivo	10,00	20,00	10,00	6,00	11,11	57,11
6	ASTI	CORTAZZONE	4.041,04	2.564,10	0,635	molto elevata	663	25.480,00 €	15.000,00 €	58,87	10.480,00 €	fattibilità tecnica	9,85	16,35	7,50	10,00	13,08	56,78
7	NOVARA	SUNO	3.653,18	2.922,30	0,800	poco elevata	2.806	45.000,00 €	35.000,00 €	77,77	10.000,00 €	progetto definitivo	8,77	18,00	2,50	10,00	17,28	56,55
8	ASTI	CASTELLERO	4.041,04	4.276,32	1,058	elevatissima	304	50.000,00 €	15.000,00 €	30,00	35.000,00 €	fattibilità tecnica	9,85	20,00	10,00	10,00	6,67	56,52
9	GROSSETO	SCARLINO	4.182,56	5.335,76	1,276	molto elevata	3.842	135.000,00 €	62.000,00 €	45,93	73.000,00 €	fattibilità tecnica	10,00	20,00	7,50	8,00	10,21	55,71
10	MILANO	ROZZANO	7.375,70	7.190,51	0,975	elevatissima	42.417	195.102,30 €	139.102,30 €	71,00	56.000,00 €	progetto definitivo	10,00	19,75	10,00	0,00	15,78	55,53
11	MACERATA	URBISAGLIA	3.113,31	3.122,59	1,003	molto elevata	2.594	29.280,00 €	14.640,00 €	50,00	14.640,00 €	progetto esecutivo	6,83	20,00	7,50	10,00	11,11	55,44
12	COMO	OLGIATE COMASCO	2.955,73	3.141,40	1,063	elevatissima	11.619	44.225,00 €	30.000,00 €	67,18	14.225,00 €	progetto esecutivo	6,12	20,00	10,00	4,00	14,93	55,05
13	ALESSANDRIA	SAN SEBASTIANO CURONE	3.923,28	3.626,94	0,924	molto elevata	579	55.305,00 €	21.000,00 €	38,18	34.305,00 €	fattibilità tecnica	9,55	19,24	7,50	10,00	8,48	54,77
14	FORLÌ-CESENA	SAN MAURO PASCOLI	4.046,27	4.084,58	1,009	molto elevata	11.776	80.764,98 €	48.464,98 €	60,00	32.300,00 €	progetto esecutivo	9,86	20,00	7,50	4,00	13,33	54,69
15	LA SPEZIA	MONTEROSSO AL MARE	4.473,53	13.079,02	2,924	molto elevata	1.468	279.830,00 €	83.949,00 €	30,00	195.881,00 €	fattibilità tecnica	10,00	20,00	7,50	10,00	6,67	54,17
16	COMO	VERTEMATE CON MINOPRIO	2.955,73	3.100,78	1,049	molto elevata	4.128	70.492,97 €	39.649,64 €	56,25	30.843,40 €	fattibilità tecnica	6,12	20,00	7,50	8,00	12,50	54,12
17	ALESSANDRIA	TERZO	3.923,28	3.414,10	0,870	molto elevata	908	48.243,62 €	18.000,00 €	37,00	30.243,62 €	fattibilità tecnica	9,55	18,70	7,50	10,00	8,22	53,97
18	RAVENNA	BAGNARA DI ROMAGNA	4.852,92	2.590,46	0,534	molto elevata	2.432	11.135,15 €	5.567,58 €	50,00	5.567,58 €	fattibilità tecnica	10,00	15,34	7,50	10,00	11,11	53,95
19	COMO	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	2.955,73	2.501,05	0,846	elevatissima	4.758	97.112,00 €	48.556,00 €	50,00	48.556,00 €	fattibilità tecnica	6,12	18,46	10,00	8,00	11,11	53,69
20	ASCOLI PICENO	ARQUATA DEL TRONTO	3.149,20	4.119,19	1,308	elevata	1.141	148.919,00 €	77.872,57 €	52,29	71.046,43 €	fattibilità tecnica	6,98	20,00	5,00	10,00	11,62	53,60
21	FERRARA	VOGHIERA	4.338,88	1.659,50	0,382	elevata	3.736	122.000,00 €	92.000,00 €	75,41	30.000,00 €	progetto definitivo	10,00	13,82	5,00	8,00	16,76	53,58
22	ALESSANDRIA	CASTELLETTO D'ERRO	3.923,28	3.164,56	0,807	elevata	158	36.547,30 €	18.000,00 €	49,00	18.547,30 €	fattibilità tecnica	9,55	18,07	5,00	10,00	10,89	53,51
23	ALESSANDRIA	QUATTORDIO	3.923,28	2.680,33	0,683	elevatissima	9.663	156.000,00 €	78.000,00 €	50,00	78.000,00 €	fattibilità tecnica	9,55	16,83	10,00	6,00	11,11	53,49
24	CUNEO	SALMOUR (STRALC. PROGETTO UNIONE DEL FOSSANESE)	2.795,24	3.129,44	1,120	poco elevata	719	42.778,78 €	29.945,14 €	70,00	12.833,64 €	fattibilità tecnica	5,33	20,00	2,50	10,00	15,56	53,39
25	PARMA	FORTEVIVO	4.705,51	4.146,64	0,881	elevata	5.619	70.000,00 €	42.000,00 €	60,00	28.000,00 €	fattibilità tecnica	10,00	18,81	5,00	6,00	13,33	53,14
26	PIACENZA	GROPPARELLO	3.709,40	2.071,40	0,558	molto elevata	2.268	26.000,00 €	13.000,00 €	50,00	13.000,00 €	fattibilità tecnica	8,94	15,58	7,50	10,00	11,11	53,13
27	BRESCIA	CAPRIANO DEL COLLE	3.883,33	2.078,42	0,535	poco elevata	4.667	154.610,60 €	123.688,48 €	80,00	30.922,12 €	progetto esecutivo	9,44	15,35	2,50	8,00	17,78	53,07
28	GROSSETO	CAPALBIO	4.182,56	3.556,64	0,850	elevata	4.105	25.000,00 €	13.000,00 €	52,00	12.000,00 €	fattibilità tecnica	10,00	18,50	5,00	8,00	11,56	53,06
29	MACERATA	MONTELUPONE	3.113,31	2.838,06	0,912	molto elevata	3.594	90.463,00 €	46.300,00 €	51,18	44.163,00 €	progetto esecutivo	6,83	19,12	7,50	8,00	11,37	52,82
30	ASTI	CASTELNUOVO BELBO	4.041,04	1.836,97	0,455	molto elevata	871	20.000,00 €	9.808,80 €	49,04	10.191,20 €	fattibilità tecnica	9,85	14,55	7,50	10,00	10,90	52,80
31	PADOVA	ABANO TERME	3.960,81	5.739,43	1,449	molto elevata	20.002	185.440,00 €	129.808,00 €	70,00	55.632,00 €	fattibilità tecnica	9,65	20,00	7,50	0,00	15,56	52,71
32	BOLZANO	BOLZANO	3.295,72	6.819,95	2,069	elevata	106.951	187.701,56 €	168.931,40 €	90,00	18.770,16 €	progetto esecutivo	7,56	20,00	5,00	0,00	20,00	52,56
33	BRESCIA	NUVOLENTI	3.883,33	2.700,65	0,695	poco elevata	3.962	95.000,00 €	66.500,00 €	70,00	28.500,00 €	progetto definitivo	9,44	16,95	2,50	8,00	15,56	52,45
34	TORINO	SAN GERMANO CHISONE	5.987,38	2.084,48	0,348	poco elevata	1.823	143.830,00 €	106.533,54 €	74,00	37.296,46 €	progetto definitivo	10,00	13,48	2,50	10,00	16,44	52,42
35	NOVARA	RECETTO	3.653,18	4.278,10	1,171	poco elevata	935	60.000,00 €	30.000,00 €	50,00	30.000,00 €	progetto definitivo	8,77	20,00	2,50	10,00	11,11	52,38
36	NOVARA	SAN PIETRO MOSEZZO	3.653,18	4.031,50	1,104	poco elevata	2.034	53.070,00 €	26.535,00 €	50,00	26.535,00 €	fattibilità tecnica	8,77	20,00	2,50	10,00	11,11	52,38
37	PIACENZA	FERRIERE	3.709,40	1.732,28	0,467	molto elevata	1.238	26.000,00 €	13.000,00 €	50,00	13.000,00 €	fattibilità tecnica	8,94	14,67	7,50	10,00	11,11	52,22
38	RAVENNA	CONSELICE	4.852,92	3.669,63	0,756	molto elevata	9.783	70.616,56 €	35.308,28 €	50,00	35.308,28 €	fattibilità tecnica	10,00	17,56	7,50	6,00	11,11	52,17
39	RAVENNA	SOLAROLO	4.852,92	3.890,01	0,802	elevata	4.473	113.100,00 €	56.550,00 €	50,00	56.550,00 €	fattibilità tecnica	10,00	18,02	5,00	8,00	11,11	52,13
40	PAVIA	CASTEGGIO	4.315,75	4.590,79	1,064	elevata	6.818	17.080,00 €	8.540,00 €	50,00	8.540,00 €	progetto esecutivo	10,00	20,00	5,00	6,00	11,11	52,11
41	PIACENZA	FARINI	3.709,40	1.689,46	0,455	molto elevata	1.198	26.000,00 €	13.000,00 €	50,00	13.000,00 €	fattibilità tecnica	8,94	14,55	7,50	10,00	11,11	52,10
42	ASTI	BERZANO DI SAN PIETRO	4.041,04	4.245,28	1,051	elevatissima	424	36.700,00 €	3.700,00 €	10,08	33.000,00 €	fattibilità tecnica	9,85	20,00	10,00	10,00	2,24	52,09
43	ASTI	MONTAFIA	4.041,04	3.174,60	0,786	molto elevata	945	20.000,00 €	6.000,00 €	30,00	14.000,00 €	fattibilità tecnica	9,85	17,86	7,50	10,00	6,67	51,88
44	MILANO	MILANO	7.375,70	11.046,11	1,498	elevatissima	1.351.562	1.444.321,00 €	772.160,50 €	53,46	672.160,50 €	fattibilità tecnica	10,00	20,00	10,00	0,00	11,88	51,88
45	MILANO	VITTUONE	7.375,70	4.733,53	0,642	elevata	9.063	29.821,68 €	19.384,09 €	65,00	10.437,59 €	progetto esecutivo	10,00	16,42	5,00	6,00	14,44	51,86
46	LIVORNO	BIBBONA	4.607,90	6.978,90	1,515	molto elevata	3.224	350.000,00 €	100.000,00 €	28,57	250.000,00 €	progetto esecutivo	10,00	20,00	7,50	8,00	6,35	51,85
47	PADOVA	MONTEGROTTO TERME	3.960,81	4.344,77	1,097	molto elevata	11.370	105.530,00 €	50.000,00 €	47,30	55.530,00 €	fattibilità tecnica	9,65	20,00	7,50	4,00	10,51	51,66
48	PARMA	ROCCABIANCA	4.705,51	2.501,66	0,532	elevata	2.998	36.000,00 €	18.000,00 €	50,00	18.000,00 €	fattibilità tecnica	10,00	15,32	5,00	10,00	11,11	51,43
49	PARMA	FONTANELLATO	4.705,51	3.783,01	0,804	elevata	7.005	70.000,00 €	39.000,00 €	55,71	31.000,00 €	fattibilità tecnica	10,00	18,04	5,00	6,00	12,38	51,42
50	PARMA	FIDENZA	4.705,51	4.040,85	0,859	elevata	26.826	518.260,76 €	414.608,61 €	80,00	103.652,15 €	fattibilità tecnica	10,00	18,59	5,00	0,00	17,78	51,37
51	GROSSETO	ISOLA DEL GIGLIO	4.182,56	4.039,00	0,966	elevata	1.436	89.387,92 €	26.816,38 €	30,00	62.571,54 €	progetto esecutivo	10,00	19,66	5,00	10,00	6,67	51,33
52	MODENA	UNIONE DEI COMUNI MODENESI DELL'AREA NORD	4.640,43	3.543,66	0,764	elevata	61.998	599.330,93 €	499.330,93 €	83,31	100.000,00 €	progetto esecutivo	10,00	17,64	5,00	0,00	18,51	51,15
53	PRATO	MONTEMURLO	5.964,86	4.051,60	0,679	elevata	18.779	140.000,00 €	110.000,00 €	78,00	30.000,00 €	fattibilità tecnica	10,00	16,79	5,00	2,00	17,33	51,12

I patti per la sicurezza urbana



Ministero dell'Interno GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n.11001/123/111(3)
Uff. II - Ord. e Sic. Pub.

Roma, 28 marzo 2018

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA


e, p.c.: AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA
- Segreteria del Dipartimento
- Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione
delle Forze di Polizia
SEDE

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI
ITALIANI - A.N.C.I.
ROMA

OGGETTO: Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Patti per l'attuazione delle sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza.

Come è noto, il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, indica i patti sottoscritti dal Prefetto e dal Sindaco tra i principali strumenti per la promozione della sicurezza urbana (art. 5).

Gabinetto Ministro - GAB - Prot. Ingresso N.0018871 del 28/03/2018





Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

I patti - che tengono conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano – definiscono concretamente gli interventi da mettere in campo incidendo su specifici contesti territoriali.

Tra gli obiettivi prioritariamente perseguiti la norma individua la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza per i quali è stata autorizzata una spesa complessiva di trentasette milioni di euro, riferita al triennio 2017/2019¹.

Le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai suddetti finanziamenti, nonché i criteri di ripartizione delle risorse, sono stati definiti con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 31 gennaio 2018².






L'art. 2 del citato provvedimento fissa i requisiti necessari per accedere all'erogazione del contributo.

In particolare, alla lettera a) del comma 1, è previsto che possono fare domanda solo i Comuni che hanno sottoscritto i patti di cui all'art. 5, comma 1, del cennato decreto-legge, il cui testo contempli tra le misure anti degrado l'installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate aree del territorio comunale o infra-comunale.

L'impianto delineato dal legislatore pone quale base fondante di tali intese, oltre alle

SCNTT COLLEGAMENTO CON C.E.D

Comitato Provinciale per l'Ordine e alla Sicurezza Pubblica






Utilizzo videosorveglianza e interconnessione alle banche-dati Motorizzazione-Ministero Interno SCNTT



Vi.So.Re. SVC


sistema di videosorveglianza sovra-comunale



Art. 35-quinquies Videosorveglianza

1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 e' incrementata di **10 milioni di euro** per l'anno 2019, di **17 milioni** di euro per l'anno 2020, di **27 milioni** di euro per l'anno 2021 e di **36 milioni** di euro per l'anno 2022.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, lettere b) ed e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 possono essere reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o da assegnare al Ministero dell'interno per la realizzazione di investimenti.





Art. 35-quater

Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di **sicurezza urbana** da parte dei comuni e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a **2 milioni** di euro per l'anno 2018 e a **5 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le risorse del suddetto fondo possono essere **destinate anche ad assunzioni a tempo determinato** di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2.
3. Il fondo di cui al comma 1 potra' essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.
4. Le **modalita' di presentazione delle richieste** da parte dei comuni interessati nonche' i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con **decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.**



Art. 35-sexies

Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121



1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, il primo periodo del comma 3-sexies' sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati **"droni"**, ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo della guardia di finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.».

IN PRATICA LE POLIZIE LOCALI NON POSSONO USARE DRONI PER FINALITÀ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO...E NEPPURE PER I RILIEVI DI INFORTUNISTICA STRADALE SE NON COME PRIVATI

Grazie per l'attenzione!

A Voi per domande, dubbi,
interpretazioni....

Luigi Altamura

